

AUTORITA' DI SISTEMA DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE

Decreto Presidenziale n. 07/2017 del 02.10.2017

OGGETTO: Approvazione ed istituzione del “Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei Commissari” dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale.

IL PRESIDENTE

Visto la legge 28.01.1994 n. 84, relativa al riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto MIT n. 126 del 04.04.2017 relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale, che ricomprende le Autorità Portuali di Augusta e Catania;

Considerato necessario dotare l’AdSP del Mare di Sicilia Orientale di un Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei Commissari, necessario ai sensi dell’art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, in forza del quale, fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, le commissioni continuano ad essere nominate dall’Organo della stazione appaltante competente, effettuando la scelta dei soggetti affidatari del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante;

Considerato che il predetto Regolamento deve definire i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione anche alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza;

Considerato necessario, in ragione della presenza di molteplici procedure di gara e delle attività amministrative inerenti le stesse, introdurre la figura del Segretario di Commissione di Gara, con il compito di porre in essere tutte le attività di assistenza ed adempimento delle incombenze amministrative connesse alle procedure di gara di competenza della Commissione, secondo la normativa vigente in materia e di curare, altresì, i rapporti con la stazione appaltante e con eventuali consulenti esterni;

Vista la bozza di Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei Commissari” dell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale, predisposta dagli Uffici dell’Ente;

Preso atto del parere favorevole del Comitato di Gestione, ai sensi dell’art. 9 comma 5, lett. f) della Legge 84/94, nella seduta del 26.09.2017;

DECRETA



è approvato ed istituito il "Regolamento per la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e per la determinazione dei compensi dei Commissari" dell'AdSP del Mare di Sicilia Orientale, che si allega in copia al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente Decreto sarà pubblicato per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio e sul sito internet dell'Ente.

F.to Il Presidente

Avv. Andrea Annunziata

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 33/2013

F.to Il Segretario Generale

Ing. Carlo Guglielmi

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 33/2013



***AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Ente Pubblico non Economico
Segreteria Tecnico – Operativa***

**REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA
COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE E PER LA DETERMINAZIONE DEI
COMPENSI DEI COMMISSARI.**

Approvato con Decreto del Presidente n° 07/2017 del
02/10/2017. Entrata in vigore il _____

ART. 1 - PREMESSE	3
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 3 - DEFINIZIONI	3
ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE	4
ART. 5 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA PER GARE DI LAVORI PUBBLICI	7
ART. 6 – COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE.	8
ART. 7 - MAGGIORAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI	9
ART. 8 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA	9
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI	10
ART. 10 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE	10

ART. 1 – PREMESSE

1. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione, il funzionamento ed i relativi compensi delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara degli appalti di lavori, servizi e forniture, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione anche alla luce della normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza.

2. La predisposizione del presente documento è necessaria ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 in forza del quale - fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 - la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente e ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

3. Occorre, pertanto, fissare regole di natura transitoria che assicurino un iter procedurale legittimo, chiaro ed univoco, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i criteri di nomina, la composizione, i compiti ed i relativi compensi dei commissari delle Commissioni di gara per lavori, servizi e forniture e si applica a tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture dell'Ente.

Per l'individuazione dei componenti le Commissioni, valgono le disposizioni di cui al correttivo D. Lgs. n. 50/2016, pubblicato sulla Gazzetta n. 103 del 05.05.2017.

ART. 3 – DEFINIZIONI

Commissione Giudicatrice.

1. Nel caso di appalti da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "Nuovo Codice"), la commissione giudicatrice dell'appalto (di seguito semplicemente "Commissione") è nominata dal Presidente dell'AdSP su proposta del R.U.P., ed è costituita per i fini e secondo le modalità di cui all'art. 77 del medesimo codice.

Seggio di gara.

Nel caso di appalti da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95, comma 4 del nuovo codice, (di seguito "seggio di gara") è nominato dal Presidente dell'AdSP su proposta del R.U.P., ed è costituito da personale interno all'amministrazione.

ART. 4 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E SEGGIO DI GARA: MODALITA' DI COSTITUZIONE

Commissione Giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, fino all'istituzione dell'Albo di cui all'art. 78 del Nuovo Codice, è costituita preferibilmente da personale interno dell'Ente. Qualora in organico non siano presenti specifiche professionalità, o ricorrano esigenze oggettive e comprovate in tal senso, si può fare ricorso a professionalità esterne secondo le modalità indicate successivamente.
 2. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
 3. La Commissione è composta da un numero dispari di componenti - in numero massimo di cinque - esperti nelle diverse aree tematiche coinvolte in relazione all'oggetto dell'affidamento in maniera da garantire, nel miglior modo possibile, le necessarie competenze per la specifica procedura di gara. Tra i componenti della Commissione è individuato un Presidente; è inoltre prevista la nomina di un segretario verbalizzante dei lavori della Commissione.
 4. La commissione è presieduta, di norma, da funzionari apicali dell'Ente (Dirigenti, Quadri A e B, Dirigenti), tenendo conto dell'esperienza posseduta nel settore, salvo che il Presidente dell'AdSP non disponga diversamente, per motivi di opportunità o specifica competenza in materia o, semplicemente, per opportuni motivi di rotazione.
 5. I commissari, diversi dal Presidente della Commissione, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. Non rientrano in tali attività di conflitto la redazione degli atti di gara.
 6. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
-
7. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso - con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa - all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
 8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile (1).
 9. I commissari diversi dal Presidente sono selezionati, di norma, tra i dirigenti e i funzionari della stazione appaltante che abbiano maturata esperienza specifica nel settore o materia oggetto dell'appalto. A comprova della specifica esperienza, al provvedimento di nomina deve essere allegato il curriculum del dipendente selezionato, ove lo stesso non sia già pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

(1) Cause di esclusione di cui all'art. 51 del CPC: 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli



stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

10. L'accertata carenza di organico è attestata dal Responsabile del Personale dell'Ente, effettuate le dovute ricognizioni, entro 7 gg. dalla richiesta. In tal caso l'atto di nomina dei membri della commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l'espletamento dell'incarico. Tale termine può essere prorogato una sola volta per giustificati motivi.

11. I componenti esterni della Commissione devono sottoscrivere disciplinare o atto di accettazione dell'incarico ex art. 120 comma 3 DPR 207/2010.

12. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra dirigenti e funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 del nuovo degli appalti ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) Professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;

b) Professori universitari di ruolo, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta della stazione appaltante in relazione alla singola gara;

c) Dirigenti/Funzionari di altre Amministrazioni, di comprovata esperienza nel settore oggetto di gara, cui questa AdSP inoltrerà apposita richiesta di designazione;

13. Qualora sia necessaria la presenza in commissione di professionalità o specializzazioni possedute da soggetti non iscritti in albi professionali o non appartenenti ad Ordini o non presenti negli organici di ruolo delle Università operanti sul territorio, si potrà procedere alla individuazione dei commissari mediante indagine di mercato svolta anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o di social network (es linkedin o simili);

14. E' in ogni caso possibile costituire commissioni "miste", composte da "interni" ed "esterni", nel qual caso, la presidenza è affidata ad un interno.

15. Qualora il Presidente dell'AdSP, per i motivi di cui al precedente comma 4, ritenesse nominare il Presidente della Commissione della Commissione di Gara diverso dai funzionari apicali dell'Ente, individuerà il medesimo tra le predette categorie di professionalità.

16. La scelta dei commissari esterni può avvenire unicamente fra le categorie e con le modalità di cui al precedente punto 12.

17. Il segretario non è un componente della commissione in quanto privo del diritto di giudizio e di voto e svolge esclusivamente funzioni di verbalizzazione e custodia della documentazione.

18. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima Commissione.

19. Le Commissioni sono nominate secondo criteri di rotazione, fatta salva la necessità di assicurare - in via prioritaria - la loro composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

20. Il Presidente ed i commissari, all'atto dell'insediamento, devono sottoscrivere apposita dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ragioni di astensione e conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di Procedura Civile, dei commi 4, 5, 6 dell'articolo 77 del codice e dell'art. 35 bis del D. Lgs 165/2001 nonché secondo quanto previsto dal piano triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dall'Ente.

21. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario, attesa l'importanza e la delicatezza delle funzioni espletate, devono svolgere i propri compiti con imparzialità, indipendenza ed autonomia nel rispetto della normativa vigente, dei patti d'integrità, dei regolamenti nonché del codice di comportamento.

22. I membri delle Commissioni giudicatrici ed il segretario devono mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta.

23. La Commissione potrà essere riconvocata anche a procedura di gara terminata al fine di fornire chiarimenti a qualsiasi titolo necessari all'Ente ed alla Stazione Unica Appaltante.

Segretario di Commissione di Gara

1. E' facoltà della Stazione Appaltante nominare un Segretario di Commissione di Gara.

2. Il Segretario di Gara è scelto dalla Stazione Appaltante tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero, con un criterio di rotazione, tra gli appartenenti alle categorie dei professionisti, con consolidata esperienza amministrativa in materia di appalti, come comprovato da curriculum. Qualora il Segretario venisse individuato tra i dipendenti dell'Ente, sarà scelto prioritariamente nell'ambito del settore legale e, comunque, tra i dipendenti con consolidata esperienza in materia di appalti, a cui si estendono le incompatibilità ex art. 84 c. 4 D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e salve ostative ragioni di carattere organizzativo;

3. L'attività del Segretario consiste nell'assistenza e nell'adempimento di tutte le incombenze amministrative connesse alle procedure di gara secondo la normativa vigente in materia e di competenza della Commissione di Gara, curando, altresì, i rapporti con la Stazione Appaltante e con eventuali consulenti esterni.

4. Il Segretario non ha diritto al voto in merito alla valutazione delle offerte.

Seggio di gara

1. Il Seggio di gara è composto da tre membri di cui due in qualità di testi.
2. I componenti del Seggio di gara sono scelti fra i dirigenti ed il personale dell'Ente.
3. Il Dirigente dell'Unità Organizzativa competente in Gare e Contratti, o suo delegato, svolge le funzioni di Presidente del Seggio di gara.
4. Nel caso in cui si debba procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, il RUP può procedere avvalendosi di uffici o di organismi tecnici o, qualora lo ritenga necessario per motivi inerenti la particolarità, l'importanza o la complessità tecnica dei documenti da valutare, può richiedere di avvalersi della commissione di gara.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI E DEI SEGRETARI DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI E DEI COMPONENTI E SEGRETERARI DEL SEGGIO DI GARA PER GARE DI LAVORI PUBBLICI

1. Nessun compenso è dovuto al personale dirigente interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione. Tuttavia le attività suddette saranno oggetto di specifica valutazione delle performance del personale dirigente nell'ottica della valutazione di raggiungimento degli obiettivi, non incluso nel tetto di retribuzione previsto dalla vigente contrattazione dirigenziale di II livello, in quanto espressamente rispondente al criterio di proporzionalità della retribuzione ai carichi di lavoro e profilo di correlata responsabilità nel processo di espletamento degli stessi. Il personale non dirigente presterà tali attività anche al di fuori dell'orario di lavoro. Agli stessi viene applicata la tabella di compensi come di seguito descritta, ridotta del 50%. Al medesimo personale che presterà tale mansione, retribuito come detto, in sede di quantificazione annuale delle performance, verrà applicato il principio della riassorbibilità, mediante decurtazione dell'importo percepito in ragione della funzione di componente di commissione e/o seggio di gara dal totale maturato in virtù degli obiettivi raggiunti, tenuto conto che la premialità del citato personale sono "tabellari" e prestabilite. E comunque l'importo percepito dal citato personale, su base individuale, non potrà complessivamente superare il compenso premiale del Dirigente che svolgerà le funzioni di Presidente della Commissione e/o del seggio di gara, in coerenza al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione ai carichi di lavoro e profilo di correlata responsabilità nel processo di espletamento degli stessi.

2. Ai commissari ed al segretario, esterni, sarà riconosciuto un compenso così come previsto nella "Tabella A" da considerarsi al netto di oneri previdenziali e fiscali previsti per legge.

3. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

TABELLA "A"

Per Importo di appalto fino a 2 milione di euro	Per importo appalto superiore a 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro	Per importo appalto superiore a 3 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	Per importo appalto superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro	il compenso Per importo appalto superiore a 50 milioni di euro
Commissario €. 4.000 Segretario €. 3.000	Commissario €. 8.000 Segretario €. 6.000	Commissario €. 12.000 Segretario €. 9.000	Commissario €. 25.000 Segretario €. 18.000	Commissario €. 32.000 Segretario €. 23.000

ART. 6 - COMPENSI DEI COMMISSARI DI GARA PER GLI APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE

1. Nessun compenso è dovuto al personale dirigente interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione. Tuttavia le attività suddette saranno oggetto di specifica valutazione delle performance del personale dirigente nell'ottica della valutazione di raggiungimento degli obiettivi, non incluso nel tetto di retribuzione previsto dalla contrattazione dirigenziale di II livello, in quanto espressamente rispondente al criterio di proporzionalità della retribuzione ai carichi di lavoro e profilo di correlata responsabilità nel processo di espletamento degli stessi. Il personale non dirigente presterà tali attività anche al di fuori dell'orario di lavoro. Agli stessi viene applicata la tabella di compensi come di seguito descritta, ridotta del 50%. Al medesimo personale che presterà tale mansione, retribuito come detto, in sede di quantificazione annuale delle performance, verrà applicato il principio della riassorbibilità, mediante decurtazione dell'importo percepito in ragione della funzione di componente di commissione e/o seggio di gara dal totale maturato in virtù degli obiettivi raggiunti. E comunque l'importo percepito dal citato personale, su base individuale, non potrà complessivamente superare il compenso premiale del Dirigente che svolgerà le funzioni di Presidente della Commissione e/o del seggio di gara, in coerenza al principio costituzionale di proporzionalità della retribuzione ai carichi di lavoro e profilo di correlata responsabilità nel processo di espletamento degli stessi.

4. Ai commissari, ed al segretario, esterni, sarà riconosciuto un compenso così come previsto nella "Tabella B" da considerarsi al netto di oneri previdenziali e fiscali previsti per legge.

2. Le spese relative ai compensi spettanti ai componenti delle Commissioni sono inserite nel quadro economico dell'appalto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

TABELLA "B"

Per Importo di appalto fino a 1 milione di euro	Per importo appalto superiore a 1 milione di euro e fino a 3 milioni di euro	Per importo appalto superiore a 3 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro	Per importo appalto superiore a 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro	il compenso Per importo appalto superiore a 50 milioni di euro
Commissario € 3.200 Segretario € 2.400	Commissario € 6.500 Segretario € 5.000	Commissario € 9.500 Segretario € 7.000	Commissario € 20.000 Segretario € 14.000	Commissario € 26.000 Segretario € 19.000

ART. 7 - MAGGIORAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI

All'onorario fissato dalle precedenti tabelle va aggiunto l'importo delle spese a piè di lista idoneamente documentato.

Per il Componente che riveste la carica di Presidente è riconosciuta una maggiorazione al compenso pari al 5%.

Nel caso di partecipazione alla procedura di un numero di concorrenti tra 15 e 35 gli importi di cui alle precedenti tabelle sono aumentati personalmente per ciascun componente del 5%, in caso di un numero di concorrenti superiore a 35 i suddetti importi saranno aumentati del 10%.

ART. 8 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE: ATTI DI GARA

1. La Commissione, in casi particolari e urgenti, può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri.

2. Qualora il Presidente o un componente della Commissione sia assente senza giustificazione per tre volte nel corso della procedura, lo stesso dovrà essere sostituito; anche nel caso in cui l'assenza sia causata da un grave ed oggettivo impedimento provato documentalmente, si procederà comunque alla sostituzione del componente.

3. La Commissione dovrà attenersi scrupolosamente a i criteri di valutazione individuati negli atti di gara, senza introdurre o fissare nuovi criteri non previsti negli atti di gara.

4. La Commissione di gara redige, per il tramite del segretario, con tempestività e completezza il processo verbale della gara.

5. Ove lo richiedano la natura della gara o eventuali problematiche emerse nel corso della medesima, la Commissione potrà richiedere supporti, notizie, documentazioni o

approfondimenti tecnico-giuridici sia al RUP che al personale nonché apposito consulto alle amministrazioni convenzionate o all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

6. I documenti relativi alla proposta di aggiudicazione della gara, cui pervenuta la Commissione, completi dei verbali delle sedute, devono essere tempestivamente rimessi al RUP e dallo stesso trasmessi all'Ufficio di Presidenza, per la contestuale ratifica, ove condivisi, e successiva approvazione. La ratifica e approvazione della proposta di aggiudicazione degli atti di gara determina l'attivazione della clausola "stand still", consumatasi la quale, nei termini previsti dalla legge, la stazione appaltante, in assenza di contestazioni, potrà procedere alla stipula del contratto e consegna dell'appalto.

7. Il procedimento di gara, consumatosi il termine stand still senza contestazioni giurisdizionali o atti adottati in autotutela, si conclude con l'aggiudicazione.

8. Il documento relativo all'aggiudicazione saranno sottoposti alle procedura di evidenza pubblica a cura del RUP.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

ART. 10 – PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della deliberazione di approvazione.

F.to Il Presidente

Avv. Andrea Annunziata

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 33/2013

